



Automobile Club d'Italia

Modalità per il ricorso contro il giudizio della Commissione Medica Locale per il rilascio della patente speciale

Contro il giudizio di non idoneità alla guida espresso dalla Commissione Medica Locale è possibile produrre ricorso.

Il **ricorso** può essere presentato anche nel caso in cui non si ritengano appropriati al proprio stato fisico gli adattamenti prescritti dalla Commissione Medica Locale o la durata di validità della patente.

L'art. 23 della L. 120/2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) ha modificato il comma 5 dell'art. 119 del Codice della Strada. Con tale modifica è stato **superato il precedente sistema di eventuale presentazione di un ricorso** gerarchico contro i giudizi delle commissioni mediche e ha introdotto un sistema più semplificato. Resta comunque ferma la possibilità di tutela giurisdizionale con ricorso al Tar o di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La **nuova normativa è entrata in vigore il 13 agosto 2010**. Eventuali ricorsi gerarchici, contro i giudizi delle Commissioni Mediche Locali, emessi dal 13 agosto 2010 e proposti con il sistema precedente saranno ritenuti inammissibili.

Quindi la persona disabile che intenda **presentare ricorso contro il giudizio della commissione medica potrà utilizzare, alternativamente, queste modalità:**

- proporre immediatamente **ricorso al Tar (entro sessanta giorni** dalla data della notifica del provvedimento)
- proporre **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro centoventi giorni** dalla data della notifica del provvedimento)
- **sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuova visita medica da effettuarsi presso gli organi sanitari periferici della Società Rete Ferroviaria Italiana SpA (FS).**

Il nuovo sistema di tutela avverso i giudizi delle Commissioni Mediche Locali

In base al nuovo sistema di tutela introdotto dalla recente legge, **la richiesta di nuova visita** dovrà essere fatta **direttamente** (senza più la necessità di passaggi intermedi come nel precedente sistema).

Se gli organi sanitari delle FS faranno una **diversa e più favorevole valutazione medica**, sarà possibile produrre direttamente **la nuova certificazione sanitaria agli uffici della Motorizzazione Civile** competente per il riesame, ed eventuale modifica (autotutela).

Per quanto riguarda **i termini** per la produzione della nuova certificazione, più favorevole, degli organi sanitari delle FS, la nuova normativa prevede che debba essere prodotta entro il termine **massimo di centoventi giorni** (cioè, entro i termini previsti per l'eventuale ricorso al Tar o al Capo dello Stato).

La produzione della nuova certificazione oltre il suddetto termine massimo comporterà la stabilizzazione della valutazione della Commissione Medica Locale e la decadenza dalla possibilità di un ricorso giurisdizionale, al Tar, o di un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Solo nel caso in cui:



Automobile Club d'Italia

- o sia possibile **dimostrare** di aver tempestivamente richiesto nei termini la visita medica agli organi sanitari delle FS

e

- o il ritardo nella presentazione della nuova certificazione **più favorevole** sia imputabile esclusivamente ai tempi di attesa per l'effettuazione della visita stessa,

l'Ufficio della **Motorizzazione** Civile potrà comunque procedere al **riesame in autotutela** della certificazione.

Per **reperire gli indirizzi delle unità sanitarie territoriali delle FS** è possibile consultare la sezione Libera circolazione di persone e beni - Le strutture aperte al pubblico sul sito della Rete Ferroviaria Italiana www.rfi.it